

## DELIBERAZIONE N. 42 DEL 24 MARZO 2010

**Oggetto:** [REDACTED]

[REDACTED] Congedo retribuito ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Provvedimenti.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che [REDACTED] ha assunto servizio in qualità di titolare presso il Comune di [REDACTED];

RICHIAMATO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, con cui è disciplinato il congedo del quale possono usufruire i genitori di soggetti con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenze nn. 233/2005, 158/2007 e 19/2009, ha dichiarato l'illegittimità della norma *de qua*, limitatamente alla parte in cui ne individua i beneficiari, includendo nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, rispettivamente, i fratelli e le sorelle, il coniuge e il figlio conviventi con soggetto con *handicap* in situazione di gravità;

CONSIDERATO che il sindaco del suddetto comune, ai sensi della richiamata norma e sulla scorta della sentenza del 2009, ha concesso al segretario in argomento un periodo di congedo - ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 - [REDACTED];

VISTA la nota [REDACTED] con cui il Presidente del C.d.A. della Sezione regionale [REDACTED] ha assegnato, in qualità di supplente a tempo parziale per tre giorni alla settimana presso la sede di segreteria del Comune di [REDACTED], rimandando la disciplina del trattamento giuridico ed economico dell'incarico ad altro provvedimento da adottarsi dopo i chiarimenti del caso da effettuarsi a cura degli uffici della sezione;

VISTA la nota prot [REDACTED] con cui la Sezione regionale [REDACTED] ha rimesso gli atti della vicenda a questa Agenzia nazionale, invocando i chiarimenti del caso;

RILEVATO come, in sostanza, la questione verta sull'ipotetica possibilità di equiparare la supplenza per sostituzione del titolare in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, alla supplenza per maternità, pagata, come prescritto dal d.P.R. n. 465, dall'Agenzia;

ATTESO, infatti, che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del d.P.R. n. 465/1997, il trattamento economico del segretario reggente o supplente è a carico dell'ente ma, secondo il precedente art. 8, comma 4, *“In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204 del 1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903 del 1977 [...], il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.”*;

RITENUTO, tuttavia, che non sia possibile estendere la disciplina dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 465/1997, che limita alla sola supplenza per maternità il pagamento diretto da parte dell'Agenzia, ai congedi per l'assistenza al fratello, alla sorella, al coniuge, nonché al genitore con *handicap* grave di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;

CONSIDERATO, infatti, che l'art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997, prescrive che il trattamento economico del segretario supplente debba essere a carico dell'Agenzia **solo nei casi di supplenza per «astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204 del 1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903 del 1977»**;

ATTESO che le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204 del 1971 sono ora contenute negli articoli 16, 17, 21, 32, 34, 47, 48 e 51 del D.Lgs. n. 151/2001, tra i quali, pertanto, non figura l'intero art. 42;

RITENUTO, quindi, che gli oneri per le supplenze svolte presso il Comune di [REDACTED] in ragione dell'assenza del titolare, [REDACTED] debbano essere a carico del comune;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

### **DELIBERA**

1. Gli oneri per le supplenze svolte dal [REDACTED] presso il Comune di [REDACTED] in ragione dell'assenza del segretario titolare dott. [REDACTED] per fruizione del congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, sono a carico del bilancio del comune.
2. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.